

Caso 5.4

In caso di decesso da parte di soggetto sul posto di lavoro e fattispecie inerente al risarcimento delle cosiddette "vittime da rimbalzo", quali criteri adottare per la liquidazione del danno conseguente a lesione del rapporto parentale? Se e quando è risarcibile il danno *iure hereditatis*?

Analisi della sentenza del Tribunale Ravenna, 7 luglio-9 settembre 2009, n. 545.

Elementi per una rapida consultazione del caso

Petitem: morte da infortunio sul lavoro – Azione risarcitoria cumulativa dei congiunti *iure proprio* e *iure hereditatis* – Competenza funzionale del giudice del lavoro estesa alla domanda risarcitoria *iure proprio* (non derivante dal rapporto di lavoro).

Attore: famigliari (vittima anni 46 al momento del decesso).

Danno non patrimoniale: decesso avvenuto a 24 giorni dall'infortunio - Danno da morte o tanatologico (*iure proprio*).

Danno esistenziale: no – ma adeguata personalizzazione del danno morale come personalizzazione del danno biologico.

IL FATTO

I ricorrenti, familiari del deceduto Tizio in conseguenza di un infortunio sul lavoro, hanno convenuto in giudizio la società Alfa in persona dei legali rappresentanti.

Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, la morte del congiunto era avvenuta per responsabilità della convenuta, la quale aveva violato la normativa di sicurezza individuata nel corso delle indagini dal Servizio di prevenzione dell'ASL di Ravenna (artt. 35, commi I e IV dell'abrogato D.Lgs. 626/1994), alla quale andava aggiunta la violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c. Gli attori chiedevano pertanto il risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, patrimoniale richiesti *iure proprio* ed *hereditatis*.

I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando *in toto* la fondatezza della domanda sia nell'*an* che nel *quantum*, sulla scorta della mancanza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi (essendo i ricorrenti di nazionalità straniera); del concorso di colpa della vittima; delle singole voci di danno pretese dai ricorrenti; del *quantum debeatur*, reclamato senza detrarre quello indennizzato dall'INAIL. In via preliminare chiedevano inoltre la chiamata in causa della società Beta (che aveva costruito la pinza per balle rettangolari utilizzata

in occasione dell'infortunio) e di Mevio (responsabile della sicurezza della Alfa) al fine di esercitare, nei loro confronti, azione di regresso in quanto corresponsabili del fatto per le ragioni indicate nell'atto. La società convenuta chiedeva infine di respingere le domande. Nel corso del giudizio sono intervenuti volontariamente l'INAIL per esercitare l'azione di regresso nei confronti dei convenuti, nonché ulteriori congiunti del lavoratore Tizio per ottenere il risarcimento del danno morale subito *iure proprio*.

La causa è stata istruita con il deposito di documenti e l'assunzione di prove testimoniali; all'esito dell'istruttoria è stata discussa dalle parti e il giudice ha accolto le domande formulate dai ricorrenti.

COMMENTO

La sentenza, emessa in materia di diritto del lavoro, affronta svariate problematiche e importanti aspetti processuali e di nesso causale in materia di responsabilità del datore di lavoro. Ci limiteremo ad esaminare i temi inerenti il profilo del risarcimento del danno richiesto dai famigliari del congiunto, anche se preliminarmente occorre porre l'attenzione alla statuizione del giudice in tema di **applicabilità del rito del lavoro** (contrariamente all'orientamento della Suprema Corte), in modo unitario e non frazionato in casi come quello di specie. Il giudice ha ritenuto che le domande svolte da INAIL e dai famigliari del deceduto, seppure formulate *iure proprio*, trovano la propria origine nel rapporto di lavoro esistente al momento del decesso tra la vittima e le mansioni cui era preposto, con la evidente conseguenza che le richieste risarcitorie debbono rientrare nella competenza del Tribunale del Lavoro, e ciò in virtù della norma di cui all'art. 409 c.p.c. Il fondamento della trattazione unitaria da parte del giudice, delle poste risarcitorie richieste, trova la propria *ratio* soprattutto in un principio di economia processuale e di "*simultaneus processus*". Diversamente le vittime, peraltro incolpevoli, del traumatico evento, si vedrebbero costrette ad incardinare due giudizi: uno innanzi al Tribunale civile per quanto attiene le richieste di danno a titolo proprio e l'atro, quello inerente le domande a titolo ereditario, innanzi al giudice del lavoro, con conseguenti maggiori esborsi economici e dilatazione della giusta e solerte domanda di giustizia.

Fatta questa debita premessa, che ci è parso utile riportare al fine di ritenere adeguatamente motivato, sotto un profilo sostanziale e formale, il principio di non frazionabilità e celerità del processo, affrontiamo adesso le problematiche inerenti la liquidazione del danno lamentato dai famigliari della vittima. Quanto al **danno differenziale e complementare**, va premesso che, in caso di morte del lavoratore assicurato, INAIL è tenuta a corrispondere una rendita vitalizia: si tratta di un indennizzo, avente natura patrimoniale, al quale i famigliari della vittima

ma hanno diritto a titolo proprio e che non ricomprende anche la posta di danno non patrimoniale inerente le conseguenze psicofisiche patite dagli stessi in conseguenza del decesso. Ne consegue che, se vengono richiesti da parte delle "vittime da rimbalzo" danni non patrimoniali, essi devono essere provati (non trattandosi, come noto, di danni evento e, ovviamente, acclarata la responsabilità in punto di *an*) e la domanda risarcitoria deve essere rivolta nei confronti del datore di lavoro del deceduto. Deve altresì essere qualificata la "*causa pretendi*" sulla quale i familiari agiscono per il ristoro del danno:

- 1) *domanda di ristoro di danno complementare a titolo proprio*, si rimane all'interno della responsabilità civile dell'illecito e il fondamento è l'art. 2043 del Codice civile, in quanto non sussiste alcun vincolo contrattuale tra datore di lavoro e famigliari del deceduto;
- 2) *domanda di ristoro di danno differenziale patrimoniale a titolo proprio*: spetta ai familiari provare il fatto reato e si rientra nella fattispecie penale;
- 3) *domanda di ristoro del danno complementare a titolo ereditario*: in questo caso sussiste la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 del Codice civile;
- 4) *domanda di ristoro di danno differenziale a titolo ereditario*: anche in questo caso si rientra nella fattispecie penale. Nel caso oggetto del presente commento, il giudice, con accertamento *incidenter tantum*, ha acclarato la responsabilità del datore di lavoro nel decesso del lavoratore e ha accolto tutte le domande avanzate dai familiari.

Si pone ora il problema di come procedere alla liquidazione delle voci di danno. Il percorso in tema di "risarcimento integrale ma non oltre" prende ancora una volta le mosse dalle Sezioni Unite del novembre 2008. Il punto più interessante dell'analisi compiuta dal giudice attiene alla problematica inerente il riconoscimento e la liquidazione del danno morale in caso di morte immediata rispetto al caso in cui la stessa sopraggiunga dopo breve lasso di tempo. In sostanza si tratta della stessa domanda che la dottrina, fin da gli anni novanta, aveva sempre sollevato: rimane sprovvisto di tutela chi muore immediatamente? Rileva altresì lo stato di lucida agonia in attesa della inevitabile fine? In linea con la dottrina maggioritaria, possiamo dire, ad oggi e senza possibilità di essere (purtroppo) smentiti, che, stante la mancata liquidazione di tale posta di danno in caso di morte immediata da parte della giurisprudenza, "*conviene uccidere piuttosto che ferire*" (la citazione la si deve al Prof. Giannini). E anche in questo caso la pronuncia non si discosta da quelle che l'hanno preceduta, anche se viene riconosciuta una particolare attenzione al "bene vita". Il giudice analizza una recentissima sentenza della Cassazione (12 maggio 2009, n. 12326) che nega la tutela INAIL ai famigliari in caso di decesso del lavoratore dopo breve tempo, precisando che il "danno alla vita" (*rectius* "perdita del bene vita") non deve inten-

dersi ricompreso in detta tutela, preposta a risarcire solamente il danno patrimoniale biologico. Viene poi analizzata la pronuncia 26972/2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che qualifica il danno da morte (e la conseguente liquidazione dello stesso) quale danno morale. Il Tribunale di Ravenna, al fine di evitare risarcimenti irrisori, ha ritenuto intanto di qualificare il danno da perdita della vita “*rilevante ex art. 2059 c.c. come diritto inviolabile della persona ai sensi degli articoli 2 e 32 Cost*”. Lo abbiamo detto nella introduzione al presente volume: la chiave di volta sta nell’art. 2 della Costituzione, ovvero il riconoscimento, la tutela e il ristoro di un diritto pieno e inviolabile della vita che non può essere distinto in base a ristretto o prolungato tempo intercorso tra lesioni e morte, cosciente o incosciente stato del soggetto prima dell’inevitabile fine. Interessante e condivisibile è la presa di posizione del giudice che ritiene il danno alla vita subito dalla vittima di natura non patrimoniale e, come tale, trasmissibile ai famigliari e che “*non può (rectius non deve) essere diversamente apprezzato a seconda che vi siano o meno prossimi congiunti*”. Quanto alla liquidazione dello stesso il giudice ha adottato le Tabelle del Tribunale di Milano 2009.

In conclusione... risposta a 5.4

Il Tribunale di Ravenna affronta, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, la problematica della risarcibilità *iure proprio* e *iure hereditatis* del danno subito dai prossimi congiunti della vittima di un infortunio sul lavoro. Il giudice, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, valuta che il decesso del lavoratore è avvenuto a distanza di 24 giorni dall’infortunio durante i quali la vittima si è trovata in uno stato di “sedazione profonda”. Secondo il giudice, il danno da morte è il danno riportato dalla vittima per la perdita (oggettiva) del bene della vita rilevante *ex art. 2059 c.c. come diritto inviolabile della persona ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost.* Secondo il Tribunale di Ravenna la perdita della vita di una persona non può valere (in termini puramente risarcitori) meno del danno liquidato come danno morale *iure proprio* ai prossimi congiunti. Né è parso equo al giudice moltiplicare una somma, della quale dovremmo comprendere i criteri, per i giorni di sopravvivenza (facendo, in ipotesi, riferimento alla sola inabilità temporanea totale) secondo un criterio privo di qualsivoglia fondamento logico, atteso che verrebbe corrisposto un risarcimento maggiore a chi è rimasto in vita per più tempo ma che, nella realtà, ha avuto un minore danno, e corrispondere al contrario una liquidazione inferiore del danno a chi, rimasto in vita per poco tempo, ha subito un maggiore danno. Sulla base di queste premesse il giudice ha quindi proceduto all’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per quanto riguarda la lesione del rapporto parentale e ha ritenuto sussistente e degno di ristoro, trasmissibile *iure hereditatis*, il danno da perdita della vita del congiunto in favore ovviamente dei più stretti congiunti. Detta posta di danno è stata liquidata in via unitaria e poi frazionata nella misura di 1/3.

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

Danno non patrimoniale *iure proprio*

	Tabella Milano 2009	
Danno non patrimoniale moglie		€ 200.000,00
Danno non patrimoniale figlia		€ 200.000,00
Danno non patrimoniale figlio		€ 200.000,00
Danno non patrimoniale fratello		€ 50.000,00
Danno non patrimoniale sorella		€ 50.000,00
Danno non patrimoniale madre		€ 100.000,00
Danno non patrimoniale padre		€ 100.000,00
Danno non patrimoniale fratello all'estero		€ 30.000,00
Totale		€ 930.000,00

Danno non patrimoniale *iure hereditatis*

	Tabella Milano 2009 Liquidato in via equitativa	
Danno non patrimoniale moglie	1/3	€ 66.333,33
Danno non patrimoniale figlia	1/3	€ 66.333,33
Danno non patrimoniale figlio	1/3	€ 66.333,33
Totale		€ 200.000,00